

Criptovalute: spunti operativi alla luce della Manovra 2023

di **Davide Greco** e **Edoardo Catinari**

Il fenomeno “criptovalute” ormai è sotto gli occhi di tutti. Anche il legislatore fiscale italiano sembrerebbe essersene accorto. Con Legge di bilancio 2023, infatti, sono state introdotte (e per la prima volta) alcune norme volte a regolamentare tale fenomeno. Nel corso di questo contributo, con un taglio volutamente operativo e poco “teorico” ci siamo posti l’obiettivo di sintetizzare le novità fiscali contenute nella Manovra 2023 ed offrire alcuni spunti, lato compliance, a tutti coloro i quali si trovino a dover affrontare il “fenomeno cripto” dovendone dare evidenza in dichiarazione dei redditi.

Le valute virtuali, (più comunemente conosciute con il termine “criptovalute”) sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante elaborati algoritmi algebrici. Trattasi di rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente¹.

Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso applicazioni *software* specifiche. Pertanto, tali “valute” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” definiti *wallet*².

Sostanzialmente, i *wallet* consistono in una “coppia” di chiavi crittografiche di cui:

- la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- la chiave privata, invece, mantenuta segreta serve a garantire la sicurezza delle valute associate, consentendo di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Quindi, sebbene ciascuna valuta virtuale abbia propri meccanismi di funzionamento, la maggior parte di esse presenta le seguenti caratteristiche:

- sono create da un emittente privato (nel caso delle c.d. valute centralizzate) o, in via diffusa, da utenti che utilizzano *software* altamente sofisticati (nel caso delle c.d. valute decentralizzate);
- non sono fisicamente detenute dall’utente, ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato noto come “portafoglio elettronico” (c.d. *e-wallet*), che si può salvare sul proprio *computer* o su uno *smartphone*, o che può essere consultato via *internet*, al quale si accede grazie ad una *password*³;

Davide Greco - Avvocato in Milano, Studio Cocchi & Associati

Edoardo Catinari - Dottore commercialista in Roma, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Note:

- 1 L’Autorità Bancaria Europea ha definito le valute virtuali come rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o Autorità pubblica né sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente (cfr. EBA, *Opinion on Virtual Currencies* del 4 luglio 2014).
- 2 Cfr. Agenzia delle entrate 24 novembre 2021, n. 788.
- 3 Questi portafogli elettronici sono generalmente *software*, sviluppati e forniti da appositi soggetti (c.d. *wallet providers*). Esistono poi delle piattaforme di scambio, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali convertibili in moneta legale.